



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA PENALE (SETTEMBRE - OTTOBRE 2024)

Rel. n. 51/2024

SOMMARIO

PARTE I. DIRITTO PENALE

1) Sentenza n. 166 del 2024

Oltraggio a pubblico ufficiale: infondatezza delle q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 341-*bis* cod. pen., come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *b-bis*, d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2019, n. 77, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena della reclusione di mesi sei p.2

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

2) Sentenza n. 164 del 2024

Accompagnamento coattivo: infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle q.l.c. dell'art. 133, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., come inserito dall'art. 7, comma 1, lettera *d*), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera *d*), della CEDU p.4

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

3) Sentenza n. 162 del 2024

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-*ter*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole "*se esso si è protratto per almeno due anni*" p.6

4) Sentenza n. 163 del 2024

Competenza a disporre la revoca della sanzione sostituiva dell'espulsione: infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle q.l.c. dell'art. 16, comma 4, t.u. immigrazione, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost. p.10

PARTE I. DIRITTO PENALE.

Oltraggio a pubblico ufficiale: infondatezza delle q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 341-*bis* cod. pen., come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *b-bis*), d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2019, n. 77, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena della reclusione di mesi sei.

Il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341-*bis* cod. pen., come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *b-bis*), d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2019, n. 77, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena della reclusione di mesi sei.

Con la sentenza n. 166 del 2024, la Corte costituzionale, dopo aver proceduto ad una ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, ha posto l'accento sulle differenze che intercorrono tra la fattispecie criminosa di cui al vigente art. 341-*bis* cod. pen. e quella oggetto dall'abrogato art. 341 cod. pen.; ciò in considerazione del fatto che, come sottolineato anche dal giudice remittente, la vecchia fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale era stata oggetto della sentenza della Corte n. 341 del 1994, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione di sei mesi.

Innanzitutto, ha precisato la Corte, il "*nuovo*" reato di oltraggio prevede che l'offesa deve essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, circostanze che implicano una necessaria lesione della reputazione del pubblico ufficiale e del prestigio della pubblica amministrazione; inoltre, nell'attuale configurazione, il delitto risulta integrato esclusivamente laddove la condotta offensiva venga posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e, pertanto, nelle ipotesi in cui massimo deve essere considerato il danno che tale condotta può arrecare; infine, a differenza della precedente fattispecie

di oltraggio, la nuova necessita che l'offesa riguardi sia l'onore che il prestigio del pubblico ufficiale (nella previgente norma incriminatrice, invece, si riteneva sufficiente la lesione dell'uno o dell'altro bene).

Tanto premesso, la Corte ha anche precisato che già in un precedente intervento la Consulta aveva sottolineato che il "*nuovo*" reato di oltraggio di cui all'art. 341-*bis* cod. pen., con "*l'introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale*" (requisito espresso dalla locuzione "*mentre compie un atto d'ufficio*"), aveva configurato un "*delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale, non diversamente da quanto accade [...] per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.*" (sentenza n. 284 del 2019)» (sentenza n. 30 del 2021).

Del resto, ha aggiunto la Corte, la "*nuova*" fattispecie di oltraggio, pur nella diversità delle condotte sanzionate, condivide con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 97, comma secondo, Cost.; ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice remittente, non può ritenersi manifestamente irragionevole, né arbitraria, la scelta del legislatore di prevedere la medesima pena minima per entrambi i reati.

Infine, ha precisato la Corte, non può non osservarsi che, con riferimento ai reati a citazione diretta come quello in questione, l'art. 554-*bis* del codice di procedura penale recentemente introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera *d*), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha inserito l'udienza di comparizione predibattimentale (all'esito della quale il giudice rimettente ha sollevato la presente questione di legittimità costituzionale), per favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa; il ricorso agli strumenti di giustizia riparativa consente di responsabilizzare l'autore dell'offesa e di recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato, contribuendo a restituire un'immagine positiva all'azione della pubblica amministrazione (in senso analogo, sentenza n. 71 del 2024).

L'insieme degli elementi sin qui riportati, secondo i giudici costituzionali, "*restringe significativamente l'ambito applicativo della nuova fattispecie di oltraggio rispetto alla precedente, oggetto della sentenza n. 341 del 1994, arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione*".

Alla luce di tale ultima affermazione, quindi, la Corte ha concluso dichiarando la non fondatezza delle questioni sollevate, in riferimento a tutti i parametri evocati.

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

2) Accompagnamento coattivo: infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU, dell'art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., come inserito dall'art. 7, comma 1, lettera d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Con la sentenza n. 164 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, dell'art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante quando «*la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita*», in tal modo senza prendere in considerazione l'ipotesi in cui l'imputato abbia ricusato la remissione della querela, come consentito dall'art. 155 cod. pen., per evitare la condanna alle spese processuali, come altrimenti disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., e ottenere l'accertamento nel merito della propria innocenza.

Nell'affrontare le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Venezia, la Consulta ha ritenuto che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice remittente, sia possibile accedere ad una interpretazione adeguatrice del comma 1-bis dell'art. 133 cod. proc. pen., tale da rendere quest'ultima norma compatibile con i parametri costituzionali sopra evocati.

La Corte ha sottolineato, innanzitutto, che il nuovo comma 1-bis del citato art. 133, introduce un'eccezione, "*limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita*", al generale potere attribuito al giudice, previsto dal comma 1 dell'art. 133 cod. proc. pen., di disporre l'accompagnamento coattivo dei testimoni che, regolarmente citati o convocati, omettano, senza un legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti.

Con l'introduzione del citato comma 1-bis, il legislatore ha inteso escludere che il giudice possa disporre una misura limitativa della libertà personale quale l'accompagnamento coattivo (oltre, eventualmente, alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1), a carico del querelante che, non comparendo all'udienza, abbia manifestato implicitamente la propria volontà di rimettere la querela, secondo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 152, terzo comma, numero 1), cod. pen..

Ebbene, in relazione all'ipotesi in cui l'imputato dichiarasse di ricusare la remissione della querela, la Corte ha ritenuto di concordare con il rimettente nell'escludere che il giudice possa immediatamente disporre l'accompagnamento coattivo nei confronti del

querelante, considerato che quest'ultimo ha ragionevolmente confidato nell'effetto estintivo del reato conseguente alla propria condotta.

Fatta questa premessa, la Corte ha anche precisato che, laddove si verifichi la situazione processuale appena descritta, a fronte del fatto rappresentato dalla mancata estinzione del reato conseguente alla ricusazione della remissione della querela da parte dell'imputato, *"sarà necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell'avvenuta ricusazione da parte dell'imputato, affinché possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa di quest'ultimo, il quale ha diritto a un pieno accertamento di merito sul contenuto delle accuse a suo tempo rivoltegli"* (sul punto, Corte cost., sent. n. 41 del 2024, e ulteriori precedenti).

A tale nuova udienza, ha aggiunto la Corte, la disposizione censurata non potrà più trovare applicazione, *"l'eventuale mancata comparizione del querelante non potendo più essere equiparata alla sua remissione tacita della querela, ormai riusata dall'imputato"*; la mancata e ingiustificata comparizione dovrà, invece, essere considerata come *"una ordinaria violazione dell'obbligo, gravante su ogni testimone, di comparire in udienza, una volta che sia stato regolarmente citato, con le conseguenze stabilite dalla regola generale stabilita dal comma 1 dell'art. 133 cod. proc. pen."* (accompagnamento coattivo e sanzione pecuniaria).

Tenuto conto di tale lettura del descritto impianto normativo, la Corte ha, quindi, affermato che la disposizione censurata non possa essere considerata in contrasto con i parametri costituzionali evocati dal remittente.

A fronte della illustrata interpretazione dell'art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, si deve concludere nel senso che, nell'ipotesi in cui la remissione della querela sia stata riusata dall'imputato e il processo prosegua, il giudice conservi il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante, laddove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti di carattere generale stabiliti dall'art. 133, comma 1, cod. proc. pen. e, cioè, che il testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire in udienza.

Così interpretata la disposizione oggetto di censura, la Corte ha ritenuto che *"le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia vanno dichiarate non fondate, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che il divieto di accompagnamento coattivo posto dalla disposizione si applica solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, e non nell'ipotesi in cui, invece, la remissione della querela sia stata riusata dall'imputato"*.

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.

3) Misure di prevenzione: dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».

Il giudice del Tribunale di Oristano ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale deve verificare la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.

Con la sentenza n. 162 del 2024 la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Oristano, in relazione a tutti i parametri costituzionali sopra riportati.

Punto di partenza del ragionamento della Corte è la considerazione che, nella attigua materia delle misure di sicurezza, la giurisprudenza costituzionale si è espressa a più riprese nel senso della incompatibilità delle presunzioni assolute di pericolosità sociale, poste alla base di automatismi nell'applicazione di tali misure, con il parametro dell'art. 3 Cost. (Corte cost., sent. n. 249 del 1983, sent. n. 139 del 1982 e sent. n. 1 del 1971); tale conclusione è stata successivamente recepita dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, cosiddetta "*legge Gozzini*"), che da un lato ha abrogato l'art. 204 cod. pen., norma che prevedeva una disposizione generale in materia di presunzione *ex lege* della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, e dall'altro ha introdotto, attraverso il comma secondo dell'art. 31, il principio generale secondo il quale le misure di sicurezza personali possono essere disposte "*previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa*".

Successivamente, ritenuta la insostenibilità, in relazione all'art. 3 Cost., di qualsivoglia presunzione di persistenza della pericolosità già accertata al momento dell'applicazione della misura, con la sent. n. 1102 del 1988 la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 219, terzo comma, cod. pen., "*nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione*".

In seguito, proprio in adesione al descritto percorso giurisprudenziale dalla Corte, il legislatore ha inserito nel nuovo codice di procedura penale l'art. 679, il quale prevede che "*[q]uando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata [...] ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa*".

Ebbene, secondo la Corte, le valutazioni espresse attraverso il descritto iter giurisprudenziale e normativo che ha riguardato le misure di sicurezza, devono essere ribadite anche in relazione all'applicazione ed esecuzione delle misure di prevenzione; del resto, proprio sul presupposto che le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono accomunate dalla finalità di «*prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e [di] favorirne il recupero all'ordinato vivere civile*» (Corte cost., sent. n. 69 del 1975, ord. n. 124 del 2004), con la sent. n. 291 del 2013 la Corte ha dichiarato l'art. 15 cod. antimafia costituzionalmente illegittimo "*nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura*". In particolare, si legge nella sentenza, "*il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione*"; la Corte ha anche sottolineato che una particolare rilevanza risulta avere la parte conclusiva della motivazione della citata sentenza, nella quale si rimette "*all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)*".

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Consulta, anche in relazione alle misure di prevenzione, ha ritenuto necessaria una doppia verifica di pericolosità: nel momento dell'adozione del provvedimento e nel momento dell'effettiva esecuzione di esso, nella specifica ipotesi in cui tra essi si sia verificato uno iato temporale per effetto di una sospensione dovuta alla detenzione per espiazione di pena dell'interessato.

A seguito del descritto intervento della Corte, la legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni), ha introdotto nel codice antimafia il comma 2-*ter* dell'art. 14, oggetto di censura, con il quale, nella sostanza, è stata ripristinata una presunzione di persistente pericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzione dell'interessato sia inferiore agli anni due.

Ebbene, la Corte ha ribadito, con la pronuncia in oggetto, che tale previsione temporale non può essere considerata in sintonia con la *ratio* della sent. n. 291 del 2013 e, in ultima analisi, con la giurisprudenza che si è poc'anzi richiamata in materia di misure di sicurezza.

In primis, la previsione della presunzione di pericolosità viola l'art. 3 Cost., in quanto risulta essere irrazionale ritenere che, nell'arco di un intero biennio, *"un individuo sottoposto ad una misura di prevenzione non possa modificare il proprio atteggiamento nei confronti dei valori fondamentali della convivenza civile, specie considerata la circostanza che si tratta di una persona detenuta in esecuzione di una pena e, dunque, sottoposta a un trattamento che per vincolo costituzionale è finalizzato alla sua rieducazione"*. E, si aggiunge, non vi è alcuna ragione che possa giustificare, in tale ambito, la differente disciplina prevista in relazione all'applicazione delle misure di sicurezza, considerato che queste ultime, al pari delle misure di prevenzione, sono dirette a controllare la pericolosità sociale del soggetto che vi è stato sottoposto.

Del resto, ha chiarito la Corte, il giudizio di contrasto con l'art. 3 Cost. non può essere superato alla luce della natura soltanto relativa della presunzione legislativa, la quale può essere vinta allorché l'interessato stesso si attivi sollecitando la revoca della misura ai sensi dell'art. 11, comma 2, cod. antimafia; sul punto si richiama il ragionamento oggetto della sent. n. 291 del 2013, rappresentando che, in un ordinamento in cui il godimento del diritto fondamentale alla libertà personale costituisce la *"regola"*, non può che spettare all'autorità pubblica l'onere di dimostrare, di fronte a un giudice, la sussistenza dei presupposti individuati dalla legge per la sua legittima, ed *"eccezionale"*, limitazione.

La Corte ha affermato, inoltre, che la disposizione oggetto di censura contrasta anche con l'art. 13 Cost.

A tal proposito si è detto che l'esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza comporta inevitabilmente una restrizione della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost., posto che le prescrizioni inerenti a tale misura determinano una incisiva serie di obblighi, tra cui quelli di fissare la propria dimora, di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, di non uscire di casa più presto e di non ricasare più tardi di una data ora. Ebbene, tanto premesso, secondo la Corte va ribadito che l'art. 13 Cost. subordina la legittimità costituzionale di eventuali restrizioni di tale libertà *"non solo alla puntuale definizione per legge dei presupposti*

della restrizione, ma anche al loro accertamento caso per caso da parte di un giudice"; la effettiva e persistente verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura al momento della sua applicazione e, successivamente, nel corso della sua esecuzione, infatti, deve essere *"considerata condizione della sua proporzionalità rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati, che la misura di prevenzione persegue"*. Proporzionalità che, come la Consulta ha ricordato proprio a proposito delle misure di prevenzione, costituisce *"requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo"* (sent. n. 24 del 2019).

In ultimo, la Corte ha ritenuto che la norma censurata contrasta anche con il principio della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; e ciò in considerazione del fatto che la descritta presunzione legislativa si basa sul *"non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario, in ipotesi protrattosi fino a due anni, sia radicalmente inidoneo a modificare l'attitudine antisociale di chi vi è sottoposto"*; quest'ultima risulta essere una affermazione che, laddove ritenuta corretta, secondo la Corte finirebbe per determinare di per sé l'incompatibilità con l'art. 27, terzo comma, Cost., di tutte le pene detentive di breve durata. In realtà, sottolineano i giudici costituzionali, la finalizzazione delle pene detentive di durata non superiore ai due anni a svolgere una funzione rieducativa nei confronti del condannato impone la necessità di una verifica, relativa al caso concreto, in ordine al raggiungimento di tale risultato.

Alla luce delle considerazioni sin qui riportate, la Corte ha, pertanto, concluso dichiarando la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata in relazione a tutti i parametri adottati (artt. 3, 13 e 27 Cost.), attraverso la rimozione dell'inciso *"se esso si è protratto per almeno due anni"*.

4) Competenza a disporre la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione: infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle q.l.c. dell'art. 16, comma 4, t.u. immigrazione per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost.

Con ordinanza del 10 novembre 2023, il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 16, comma 4, t.u. immigrazione, *«interpretat[o] nel senso che competente a disporre la revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione sia il giudice dell'esecuzione, anziché il giudice che accerti il reato»* di reingresso illegittimo nel territorio dello Stato di cui all'art. 13, comma 13-bis, del medesimo testo unico, pur quando questo reato non sia ancora stato accertato con sentenza definitiva.

Investita dal giudizio di costituzionalità, la Corte, con la sentenza n. 163 del 2024, si è soffermata, innanzitutto, sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel giudizio dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il Tribunale di Firenze non avrebbe potuto mettere in discussione la statuizione sulla competenza, che gli era stata attribuita con la sentenza n. 21351 del 2 dicembre 2022 dalla Corte di cassazione, in sede di decisione del conflitto di competenza; secondo l'Avvocatura dello Stato, la avvenuta risoluzione del conflitto di competenza in favore del giudice remittente, rendeva irrilevanti le questioni aventi a oggetto, per l'appunto, le norme in materia di competenza.

In effetti, come ha segnalato la Corte, la giurisprudenza della Consulta ha sempre considerato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la determinazione della competenza del giudice, ove sollevate dal giudice dichiarato competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di un conflitto di competenza; ciò in considerazione del fatto che la determinazione di competenza, essendo a quel punto coperta dal giudicato, imponeva necessariamente al giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione di non discostarsi da essa.

Ebbene, con la decisione in oggetto, la Corte costituzionale ha ritenuto di *"sottoporre a vaglio critico tale orientamento"*.

Punto di partenza è la considerazione che la Corte costituzionale ha ritenuto pienamente ammissibili le questioni di legittimità sollevate dal giudice del rinvio sul principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento di una precedente decisione, situazione che risulta essere, si legge in sentenza, in molti aspetti sovrapponibile a quella in esame. Infatti, sebbene il giudice del rinvio sia vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., tale vincolo è stato ritenuto non incompatibile con la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la quale è assicurata proprio dalla possibilità del

giudice di discostarsi da tale principio di diritto, laddove la Corte ne abbia accertato la contrarietà alla Costituzione.

E, allora, secondo i giudici della Consulta, non emergono ragioni per ritenere che il giudice indicato quale competente dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione del conflitto possa - al pari del giudice del rinvio - sollecitare la Corte a verificare la compatibilità con la Costituzione della norma posta dalla Corte di cassazione alla base della propria decisione, destinata a costituire il presupposto per lo svolgimento del successivo giudizio; del resto, laddove la questione proposta dovesse essere ritenuta fondata dalla Corte costituzionale, il giudice rimettente dovrà necessariamente astenersi dal dare ulteriore applicazione a una norma giudicata ormai costituzionalmente illegittima, circostanza che il che assicura la rilevanza delle questioni.

Nel rafforzare tale conclusione, la Corte ha anche affermato che *"impedire ad un giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che è alla base della sua decisione risulterebbe in contrasto con il dovere, incombente su ogni giudice, in forza dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte della legge, e di investire questa Corte di ogni dubbio di legittimità costituzionale che ritenga non manifestamente infondato, relativamente alle norme destinate a trovare applicazione in un determinato giudizio – a cominciare da quelle che ne stabiliscono la competenza"*.

Fatta questa premessa in ordine alla ammissibilità delle questioni, la Corte ha ritenuto queste ultime, nel merito, non fondate.

Preliminarmente la Corte ha sottolineato che l'art. 16, comma 4, t.u. immigrazione dispone che il giudice revochi la sanzione sostitutiva dell'espulsione se lo straniero, una volta espulso, rientri illegalmente nel territorio dello Stato; il rientro illegale dello straniero destinatario di un provvedimento giudiziale di espulsione, inoltre, è configurato come delitto dall'art. 13, comma 13-*bis*, t.u. immigrazione, punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Da tale impianto normativo consegue, ha affermato la Corte, che il medesimo fatto che dà luogo alla revoca della sanzione sostitutiva ai sensi della disposizione censurata è, al tempo stesso, costitutivo di un delitto, destinato come tale ad essere accertato davanti al giudice competente (non necessariamente coincidente con il giudice dell'esecuzione, come accade nel caso oggetto del giudizio *a quo*), e comunque nell'ambito di un procedimento di cognizione.

La Corte, quindi, ha ritenuto corretta l'osservazione del giudice remittente secondo la quale apparirebbe illogico – e pertanto contrario al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. – duplicare l'accertamento del medesimo fatto e della relativa illiceità in due distinti procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti. E, del resto, come sostenuto condivisibilmente dal giudice remittente, il giudizio di esecuzione non può essere considerato il luogo idoneo all'accertamento di un fatto costitutivo di reato, in

assenza dell'apparato di garanzie che connotano il giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 111 Cost. e che assicurano il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 24, secondo comma, Cost.

Né potrebbe, ha chiarito la Corte, il giudice dell'esecuzione procedere ad un accertamento incidentale dell'illecito penale sulla base della sola notizia di reato conseguente al riscontro della presenza dello straniero sul territorio nazionale da parte delle forze di polizia, senza con ciò stesso violare la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., il cui superamento esige lo svolgimento di un giudizio in cui l'imputato sia posto in condizione di difendersi adeguatamente.

Ebbene, pur valorizzando il riportato ragionamento effettuato dal giudice remittente, la Corte ha aggiunto una ulteriore considerazione che risulta essere dirimente sul punto.

La sentenza n. 21351 del 2023 della Corte di cassazione, che ha deciso in merito al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Trieste e ha indicato come competente il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, si legge nella sentenza, *"non ha precisato se l'illecito reingresso dello straniero espulso debba essere autonomamente accertato dallo stesso giudice dell'esecuzione, ovvero se quest'ultimo sia tenuto semplicemente a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente"*.

Pertanto, secondo la Corte, se è vero che il giudizio di Cassazione ha applicato la norma che individua nel giudice dell'esecuzione quello competente a disporre la revoca, allo stesso tempo lo stesso non ha espressamente chiarito se tale giudice debba provvedere sull'istanza di revoca indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'illecito reingresso.

Partendo da tali ultime considerazioni, quindi, la Corte ha affermato che, *"tenuto conto che sul punto la Corte di Cassazione non si è espressa, la norma può essere interpretata anche in un senso diverso da quello posto dal rimittente a base delle proprie censure: e cioè nel senso che l'istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell'esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell'accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione competente, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero"*.

La descritta soluzione interpretativa, ha concluso la Corte, *"evita il contrasto con tutti i parametri costituzionali evocati"*, imponendo una decisione di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle sollevate questioni di costituzionalità.

Roma, 04 novembre 2024

Il redattore: Giovanni Gallo

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Maria Acierno